

COMUNE DI MONTEPRANDONE
(Prov. Ascoli Piceno)

**REGOLAMENTO PER LA
RISCOSSIONE COATTIVA
DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. del

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Accertamento esecutivo tributario

Art. 3 - Riscossione coattiva

Art. 4 - Oneri di riscossione e spese di notifica ed esecutive

Art. 5 - Interessi moratori

Art. 6 - Dilazione di pagamento

Art. 7 - Disciplina della dilazione per importi affidati all'agente nazionale della riscossione (ADER)

Art. 8 - La notifica degli atti di accertamento esecutivi

Art. 9 - Efficacia del titolo esecutivo come preceitto

Art. 10 - Azioni cautelari ed esecutive

Art. 11 - Preavviso e fermo amministrativo

Art. 12 - Ipoteca

Art. 13 - Azioni esecutive

Art. 14 - Pignoramento ed espropriazione (vendita all'asta) di beni mobili ed immobili

Art. 15 - Avviso di vendita

Art. 16 - Pignoramento verso terzi

Art. 17 - Pignoramento di stipendi e pensioni

Art. 18 - Sospensione della riscossione

Art. 19 - Pignoramento dei conti correnti

Art. 20 - Procedure concorsuali

Art. 21 - Richieste di sgravio/discarico

Art. 22 - Discarico per crediti inesigibili

Art. 23 - Ingiunzioni di pagamento

Art. 24 - Disposizioni finali

Art. 25 - Entrata in vigore

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i., ha per oggetto la disciplina generale della riscossione delle entrate comunali di natura tributaria successiva alle procedure di pagamento volontario, al fine di garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, in ossequio ai principi di equità, efficienza, economicità, funzionalità, eticità e trasparenza totale, e il rispetto delle esigenze di leale collaborazione con la cittadinanza e di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/debitori.
2. Per entrate comunali di natura tributaria si intendono le entrate derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva di cui all'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di competenza del Comune.
3. La riscossione delle entrate tributarie è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e, per quanto non regolamentato, dai commi da 792 a 804 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dal titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
4. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili dalla decorrenza del presente atto.

Art. 2 - ACCERTAMENTO ESECUTIVO TRIBUTARIO

1. L'attività di accertamento c.d. "potenziato" delle entrate tributarie deve rispondere a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità ed eticità delle procedure, nonché al principio di leale collaborazione con il debitore.
2. In base al combinato disposto di cui all'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006 e ss.mm. e ii. e all'art. 1, comma 792, della L. n. 160/2019, il Funzionario Responsabile del tributo procede alla notifica degli avvisi di accertamento tributari c.d. "potenziati", a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i.. Ai fini della procedura di riscossione i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo o all'ingiunzione fiscale si intendono effettuati agli accertamenti esecutivi.
3. L'atto di accertamento esecutivo non acquista efficacia di titolo idoneo per iniziare

l'espropriazione forzata quando è stato emesso per somme inferiori a € 10 (dieci euro/00). Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità, e può comunque essere oggetto di recupero mediante successivi atti che superano, cumulativamente, tale importo minimo. Detto limite è comprensivo del tributo, delle sanzioni, degli interessi e delle spese di notifica compresi nell'atto di riferimento.

4. Qualora la compilazione dei suddetti atti venga effettuata mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del Funzionario Responsabile dell'entrata tributaria in conformità alle disposizioni contenute all'art. 1, comma 87, della L. n. 549/1995 e all'art. 3 del D.Lgs. n. 39/93 e ss.mm. e ii.

5. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; essi devono contenere i seguenti elementi e riferimenti:

- a) eventuale altro atto o suo contenuto essenziale;
- b) indicazione dell'ufficio per informazioni;
- c) responsabile del procedimento;
- d) organo o autorità presso il quale è possibile richiedere il riesame in autotutela;
- e) modalità, termine e organo giurisdizionale cui è possibile presentare ricorso ed effettuare entro gli stessi termini il relativo pagamento con unita formula esecutiva e precettiva così come previsto dal comma 792, art. 1 della legge 160/2019;
- f) sottoscrizione del Funzionario designato dall'ente locale per la gestione dell'entrata.

6. L'atto di accertamento c.d. "potenziato" dovrà espressamente recare l'avvertenza che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure di cui al Titolo II° del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

7. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi, cioè, in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni (a titolo informativo si intendono quegli atti emessi per rettifica a seguito di parziale annullamento in autotutela, in caso di accertamento con adesione, per rideterminare la pretesa sulla base di sentenza divenuta definitiva, ovvero sulla base di una sentenza che dispone il parziale accoglimento del ricorso, ovvero sulla base di una rateizzazione parzialmente pagata).

8. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento esecutivi se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni amministrative ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, risulti inferiore ad € 15,00.
9. E' consentito il pagamento rateizzato del debito da accertamento esecutivo nel rispetto delle modalità disciplinate negli articoli 6 ed 7 del presente Regolamento comunale.
10. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge di Bilancio 2020 la sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute entro il termine per la presentazione del ricorso.
11. L'espropriazione forzata deve essere attivata entro un anno dalla notifica dei titoli esecutivi adottabili prima della riforma della riscossione e di quelli indicati nella lett. a) del comma 792 della L. n. 160/2019; decorso tale termine, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'intimazione ad adempiere entro 5 gg. di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973.
12. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'estratto dell'atto esecutivo trasmesso al soggetto preposto alla riscossione è equiparato all'atto esecutivo medesimo, purché il soggetto legittimato alla riscossione ne attesti la provenienza.
13. Le nuove regole per il potenziamento dell'attività di riscossione vengono applicate a tutti atti di accertamento emessi dopo il 31/12/2019. Le disposizioni si adottano anche ai rapporti pendenti per periodi d'imposta per i quali non è intervenuta la decadenza e riguarda tutte le entrate tributarie.

Art. 3 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario, il Funzionario Responsabile del tributo procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. In presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il positivo esito della riscossione, decorsi 60 giorni dalla notifica degli atti di accertamento esecutivi, la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro integrale ammontare comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima del termine di cui al comma precedente.

3. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:

a) il Comune, in forma diretta;

b) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446 del 1997, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo Decreto n. 602/1973;

c) l'Agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER), nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in L. 1 dicembre 2016, n. 225. A tal fine il Consiglio comunale adotta apposita deliberazione nella quale indica le entrate da affidare e la periodicità del ricorso all'Agente nazionale;

d) per la tassa rifiuti i soggetti ai quali, alla data del 31/12/2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e fino alla scadenza del relativo contratto.

4. Il Funzionario Responsabile del tributo individua il soggetto legittimato alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza del servizio, oltre che in funzione degli indirizzi determinati dalla Giunta e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

5. Le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono demandate a un Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, le modalità di trasmissione del carico sono individuate dal competente ufficio dell'Ente.

6. L'esecuzione è sospesa per un periodo di 180 (centottanta) giorni dall'affidamento in carico degli atti di accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il periodo di sospensione è ridotto a 120 (centoventi) giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento esecutivo.

7. La sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore; non opera, inoltre, in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateizzazione.

8. In caso di affidamento a terzi della riscossione coattiva, il soggetto legittimato alla riscossione

forzata è tenuto ad informare il debitore, mediante raccomandata semplice o pec, di aver preso in carico le somme per la riscossione.

9. Per il recupero di importi fino ad € 10.000,00 (diecimila), dopo che l'atto di accertamento esecutivo è divenuto definitivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, l'Ente o il soggetto affidatario, nel caso di affidamento, deve inviare al debitore un sollecito di pagamento, mediante posta raccomandata o pec, con cui lo avvisa che il termine di pagamento indicato nell'atto è scaduto e che, se non provvede al pagamento entro 30 (trenta) gg., saranno attivate le procedure predette.

10. Per il recupero di importi fino ad € 1.000,00 non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di sessanta giorni dall'invio, mediante posta raccomandata o pec, di una comunicazione contenente il dettaglio del debito.

11. La riscossione coattiva di somme dovute a titolo di tributo escluse dall'applicazione del comma 792 dell'articolo 1 della L. n. 160/2019, sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, può essere effettuata con:

a) la procedura dell'ingiunzione di cui al R.D. n. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. n. 602/1973, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dal Comune o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997;

b) la procedura del ruolo di cui al D.P.R. n. 602/1973, se la riscossione coattiva è affidata agli Agenti della riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in L. 1 dicembre 2016, n. 225.

12. Il titolo esecutivo di cui alle lett. a) (ingiunzione) e b) (cartella di pagamento) del comma precedente deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 4 - ONERI DI RISCOSSIONE E SPESA DI NOTIFICA ED ESECUTIVE

1. Nel caso di riscossione coattiva in forma diretta o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 446 del 1997, ai sensi del comma 803 dell'articolo 1 della L. n. 160/2019, si applicano le seguenti regole per il recupero di oneri e spese a carico del debitore:

a) una quota denominata "**oneri di riscossione**", pari al 3 per cento delle somme dovute in

caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, di cui al comma 792 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, fino ad un massimo di € 300,00 (trecentoeuro/00), ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di € 600,00 (seicentoeuro/00);

b) una quota denominata "**spese di notifica ed esecutive**", comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai Decreti del Ministero delle Finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella G.U. n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di Grazia e Giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della Giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

2. Nel caso di riscossione coattiva affidata ad ADER gli oneri e le spese sono quelli indicati nella lettera i) del comma 792 dell'articolo 1 della L. n. 160/2019.

Art. 5 - INTERESSI MORATORI

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.
2. Per le somme a debito derivanti da titoli esecutivi emessi prima della riforma della riscossione avviata dalla L. n. 160/2019 gli interessi sono ugualmente fissati nella misura pari al saggio legale, con maturazione giorno per giorno.
3. In caso di riscossione a mezzo ADER si applicano gli interessi di mora previsti alla lettera i), comma 792, dell'articolo 1 della L. n. 160/2019.

Art. 6 - DILAZIONE DI PAGAMENTO

(da utilizzare in caso di riscossione diretta dell'Ente o affidata a terzi o dilazione prima della eventuale trasmissione del carico ad ADER)

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di

accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'art. 1 della L. n. 160/2020, o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, il Funzionario Responsabile del tributo o il soggetto affidatario, in caso di affidamento della riscossione, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, in caso di obiettiva e temporanea difficoltà economica del debitore, la dilazione del pagamento del debito nel rispetto delle regole indicate nel presente articolo, predisposto ai della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'art. 1 della L. n. 160/2019.

2. La condizione di obiettiva e temporanea difficoltà economica si ha quando il contribuente si trova in una situazione tale da non consentirgli il pagamento del debito in unica soluzione alla scadenza, senza però pregiudicare l'adempimento della prestazione, essendo in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale.
3. Non hanno accesso alle rateizzazioni i soggetti passivi nei cui confronti sussiste il fondato pericolo della riscossione, versando in difficoltà così gravi da non consentire l'adempimento della prestazione neanche in forma dilazionata.
4. L'istanza per la rateizzazione deve essere trasmessa dall'interessato al Funzionario Responsabile del tributo o al soggetto affidatario, mediante consegna diretta, raccomandata a/r o pec, di apposito modello, debitamente compilato, messo a disposizione dall'ufficio Tributi.
5. Per importi da rateizzare fino ad € 5.000,00 è sufficiente, per il debitore, dichiarare nella istanza lo stato di temporanea difficoltà e l'interesse a voler saldare il debito. In caso di importi superiori ad € 5.000,00, il debitore, se persona fisica o ditta individuale in regime fiscale semplificato, è tenuto ad allegare alla istanza di rateizzazione l'ISEE del proprio nucleo familiare, mentre, se persona giuridica o ditta individuale in regime ordinario, è tenuto ad allegare l'ultimo bilancio, dovendo il Funzionario Responsabile del tributo o il soggetto affidatario procedere alla valutazione della condizione economica-patrimoniale del debitore attraverso l'analisi dei predetti documenti.
6. La rateizzazione riguarderà il debito complessivo da accertamento esecutivo, cui si aggiungeranno gli oneri di riscossione a carico del debitore, pari al 3% delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di € 300,00 (trecento euro/00), ovvero pari 6% delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino ad un massimo di € 600,00 (seicento euro/00). Se l'istanza di rateizzazione viene presentata dopo l'avvio delle procedure cautelari o esecutive, la rateizzazione avrà per oggetto anche le spese di notifica ed esecutive a carico del debitore, comprendenti il costo della notifica

degli atti e costi correlati all'attivazione di procedure esecutive e cautelari, così come previsti da norme di legge e dal presente regolamento.

7. Non si procede alla rateizzazione qualora l'importo complessivo sia inferiore o uguale ad € 100,00. La rateizzazione mensile è suddivisa secondo il seguente schema:

a)

SCAGLIONE € 100,01 - € 500,00		
DA	A	NN. RATE
€ 100,01	€ 200,00	1
€ 200,01	€ 300,00	2
€ 300,01	€ 400,00	3
€ 400,01	€ 500,00	4

b)

SCAGLIONE € 500,01 - € 3.000,00		
DA	A	NN. RATE
€ 501,01	€ 800,00	5
€ 801,01	€ 1.100,00	6
€ 1.100,01	€ 1.400,00	7
€ 1.400,01	€ 1.700,00	8
€ 1.700,01	€ 2.000,00	9
€ 2.000,01	€ 2.300,00	10
€ 2.300,01	€ 2.600,00	11
€ 2.600,01	€ 3.000,00	12

c)

SCAGLIONE € 3.000,01 - € 6.000,00		
DA	A	NN. RATE
€ 3.000,01	€ 3.250,00	13
€ 3.250,01	€ 3.500,00	14
€ 3.500,01	€ 3.750,00	15

€ 3.750,01	€ 4.000,00	16
€ 4.000,01	€ 4.250,00	17
€ 4.250,01	€ 4.500,00	18
€ 4.500,01	€ 4.750,00	19
€ 4.750,01	€ 5.000,00	20
€ 5.000,01	€ 5.250,00	21
€ 5.250,01	€ 5.500,00	22
€ 5.500,01	€ 5.750,00	23
€ 5.750,01	€ 6.000,00	24

d)	SCAGLIONE oltre € 6.000,00	NN. RATE
	> di € 6.000,00	36

8. Su tutte le somme dovute, esclusi sanzioni, interessi, spese di notifica ed oneri di riscossione, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza e per tutta la durata della rateizzazione, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo a quello della esecutività dell'accertamento esecutivo e fino alla data della scadenza dell'ultima rata.

9. Compete al Funzionario Responsabile del tributo o al soggetto affidatario l'esame dell'istanza di rateizzazione, la predisposizione e notifica del provvedimento di accoglimento con allegato il piano di dilazione, con la precisa indicazione delle rate ed i relativi importi, e la predisposizione e notifica dell'eventuale provvedimento di rigetto.

10. L'accoglimento o il rigetto della istanza di rateizzazione viene notificata mediante raccomandata a/r o mediante pec all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 gg. dalla data in cui è pervenuta l'istanza.

11. Le rate mensili, nelle quali il pagamento è dilazionato, scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese, così come indicato nel provvedimento di accoglimento della istanza di rateazione. La prima rata ha scadenza l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui viene notificato al contribuente il provvedimento di accoglimento della istanza di dilazione. E' obbligo del contribuente far pervenire al Funzionario Responsabile del tributo o al soggetto affidatario la copia

della quietanza dei versamenti effettuati entro i 7 (sette) giorni successivi al pagamento.

12. Qualora l'importo dilazionato sia superiore a € 6.000,00 (seimilaeuro/00), il contribuente, al fine dell'ottenimento del provvedimento di rateizzazione, è tenuto a prestare garanzia, a mezzo di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, per la somma dovuta, inclusi sanzioni, interessi legali, spese di notifica, oneri di riscossione ed interessi di mora, per il periodo dell'intera rateizzazione. Una copia della polizza fideiussoria o della fideiussione bancaria deve essere consegnata al all'ufficio Tributi dell'Ente o al soggetto affidatario unitamente all'istanza di rateizzazione. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.

13. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, dopo espresso sollecito del mancato pagamento delle stesse (da notificare anche al fine di assegnare un ultimo termine per il pagamento), il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione, il debito non può più essere ulteriormente rateizzato e il debitore deve provvedere al pagamento del debito residuo in unica soluzione. Qualora il debitore non vi provveda, si procederà al recupero forzoso, essendo l'intero importo residuo immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

14. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà del contribuente, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 36 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza per mancato pagamento. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultano peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali del debitore in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso, sempre considerando il debito residuo e lo schema di rateazione indicato nel precedente comma 7.

15. In caso di rigetto dell'istanza di rateazione o in caso di decadenza dal beneficio della rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.

Art. 7 – DISCIPLINA DELLA DILAZIONE PER IMPORTI AFFIDATI ALL'AGENTE NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE (ADER)

1. Nel caso di affidamento della riscossione coattiva al soggetto preposto alla riscossione

nazionale di cui all'art. 1 del D. L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui ai commi 785 e 792 dell'art. 1 della L. n. 160/2019. Conseguentemente, per le somme affidate in carico all'Agente della Riscossione a norma della lett. b) del comma 792 dell'art. 1 della L. n. 160 del 2019, la rateazione deve seguire le specifiche disposizioni contenute nell'art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 8 - LA NOTIFICA DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI

1. Sono soggetti abilitati alla notifica degli avvisi di accertamento potenziati con la formula precettiva ed esecutiva:
 - a) il messo comunale (art. 10 L. n. 265/99, art. 60 D.P.R. n. 600/1973);
 - b) il Funzionario della Riscossione e ufficiale giudiziario (art. 137 e ss. C.P.C.);
 - c) l'agente postale in qualità di agente notificatore (art. 148 C.P.C., art. 14 L. n. 890/1982);
 - d) il messo comunale tributario (art. 1, comma 158, L. n. 296/2006).
 - e) l'agente postale ordinario (art. 1, comma 161, L. n. 296/2006);
2. Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. L'ufficiale notificante trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di PEC del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni. La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.
3. Al documento informatico originale o alla copia cartacea del documento informatico sono allegate le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa.
4. Eseguita la notificazione, l'ufficiale notificante restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli eventuali allegati.

Art. 9 - EFFICACIA DEL TITOLO ESECUTIVO COME PRECETTO

1. I titoli ante riforma della riscossione avviata dalla L. n. 160/2019, così come gli accertamenti c.d. "potenziati", sono atti amministrativi che costituiscono titoli esecutivi speciali di natura stragiudiziale; sono efficaci una volta notificati al soggetto debitore e non impugnati entro il termine utile, o se impugnati, con ricorso rigettato.

2. Essi assolvono anche alle funzioni di precetto, contenendone tutti gli elementi essenziali, e la loro efficacia cessa trascorso un anno dalla loro notificazione.
3. Se nel termine di cui al precedente comma, non è iniziata l'esecuzione, i titoli perdono di validità limitatamente e relativamente alla loro funzione precettiva; pertanto, ai fini dell'avvio delle procedure cautelari ed esecutive, il Funzionario Responsabile del tributo o il soggetto affidatario rinnova l'efficacia del precetto tramite la reiterazione della notificazione dei titoli di cui sopra o tramite l'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 e ss. mm., efficacia che viene persa trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica del titolo
4. Il debitore che decide di formulare il ricorso deve seguire le istruzioni contenute nel titolo esecutivo nel quale sono indicate sia Commissione Tributaria competente che le modalità tecniche per presentare il ricorso entro i termini di legge.

Art. 10 - AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE

1. L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.
2. L'adozione delle misure cautelari sono disposte nell'osservanza dei limiti previsti dalle disposizioni di legge.
3. In caso riscossione coattiva diretta da parte dell'Ente, gli atti del procedimento amministrativo di natura cautelare restano di competenza del Funzionario Responsabile dell'entrata tributaria che, avendo predisposto e sottoscritto l'avviso di accertamento esecutivo o l'eventuale l'ingiunzione fiscale, adotta anche il preavviso e il fermo amministrativo, iscrive l'ipoteca e sottoscrive l'atto di pignoramento presso terzi. L'intervento del Funzionario Responsabile della Riscossione è invece necessario per effettuare l'esecuzione immobiliare e quella mobiliare presso il debitore.
4. Il Responsabile apicale dell'Ente o il soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446 del 1997, con proprio provvedimento, nomina uno o più Funzionari Responsabili della Riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché' quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del Testo Unico di cui al R.D. n. 639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da eseguire. I Funzionari Responsabili della Riscossione sono nominati, in base al comma 793 articolo 1 della L. n. 160/2019, tra i dipendenti dell'Ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446 del 1997. A tale figura sono attribuiti i poteri

estesi a tutto il territorio nazionale per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della riscossione coattiva secondo le norme del D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm. e ii..

5. Il ruolo del Funzionario della Riscossione è, al pari dell'ufficiale giudiziario, quello di notificare gli atti della riscossione, dare esecuzione ai pignoramenti mobiliari, immobiliari, presso terzi, oltre che di procedere al pubblico incanto per la vendita dei beni. Tecnicamente è un Funzionario nella misura in cui svolge le funzioni pubbliche afferenti all'esecuzione prevista dal rito speciale rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale.

6. Le dichiarazioni e le verbalizzazioni fatte in presenza del Funzionario di cui al comma precedente sono assistite da fede pubblica privilegiata, ex art. 2700 C.C. sino a querela di falso.

7. Le azioni cautelari devono essere precedute dall'invio di un sollecito di pagamento con cui:

- a) si avvisa il debitore che il termine per il pagamento è scaduto;
- b) si danno 30 giorni di tempo per pagare.

8. Per debiti fino a € 1.000,00 (milleuro/00) non si procede coattivamente prima del decorso di sessanta giorni dall'invio, mediante posta ordinaria o pec, di una comunicazione contenente il dettaglio del debito.

Art. 11 - PREAVVISO E FERMO AMMINISTRATIVO

1. Il fermo amministrativo è l'atto con cui si dispone il blocco dei veicoli intestati al debitore.

2. Prima dell'attivazione della procedura il debitore riceve un preavviso. Con questo atto l'interessato è invitato a mettersi in regola nei successivi 30 giorni e viene informato che, in caso di mancato pagamento, si procederà all'iscrizione del fermo sul veicolo corrispondente alla targa rilevata dai Pubblici registri.

3. Il fermo non viene iscritto se il debitore dimostra, entro i suddetti 30 giorni, che il veicolo è strumentale all'attività di impresa o della professione da lui esercitata. (D.L. n. 69/2013 cd. *"Decreto del fare"*, convertito con modificazioni dalla L. n. 98/2013).

4. Trascorsi 30 giorni dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo, senza che il debitore abbia dato seguito al pagamento delle somme dovute, oppure senza che ne abbia richiesto la rateizzazione, ovvero in mancanza di provvedimenti di sgravio o sospensione, si procede con

l'iscrizione del fermo amministrativo al PRA.

5. La cancellazione del fermo può essere effettuata solo dopo aver saldato integralmente il debito e ottenuto dal Funzionario Responsabile del tributo o dall'affidatario il provvedimento di revoca da presentare al Pubblico Registro Automobilistico.
6. In caso di rateizzazione, al pagamento totale della prima rata del piano di rateizzazione, il debitore può richiedere al Responsabile del Tributo o all'affidatario la sospensione del provvedimento di fermo, al fine di poter circolare con il veicolo interessato. Quest'ultimo rilascerà, infatti, un documento contenente il proprio consenso all'annotazione della sospensione del fermo, che anche in questo caso il debitore dovrà presentare direttamente al PRA.
7. Nel caso in cui il debitore non proceda al pagamento di quanto richiesto, il mezzo potrà essere pignorato e venduto all'asta.
8. Il fermo amministrativo può essere iscritto per debiti pari o superiori a €. 100,00.
9. Per debiti di importo compreso tra:
 - a) €. 100,00 ed € 300,00, il fermo amministrativo interessa un solo bene mobile registrato;
 - b) €. 300,01 ed € 500,00, il fermo amministrativo interessa due beni mobili registrati;
 - c) oltre €. 500,01, il fermo amministrativo interessa tutti i beni mobili registrati del debitore.
10. Salvo patto contrario, le spese di iscrizione sono a carico del debitore, anche se il richiedente è tenuto ad anticiparle.
11. L'iscrizione del fermo produce i seguenti effetti:
 - a) Il veicolo soggetto a fermo non potrà circolare;
 - b) nel caso in cui il veicolo sottoposto a fermo venga trovato a circolare, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 214 del D.Lgs. 285/1992 e ss. mm e ii;
 - c) in caso di sinistro accaduto in violazione del provvedimento di fermo, sarà facoltà delle Compagnie Assicuratrici esercitare il diritto di rivalsa sull'assicurato a norma delle condizioni contrattuali pattuite.

Art. 12 - IPOTECA

1. L'ipoteca è una forma di garanzia del credito vantato dal Comune e può essere iscritta, in presenza di debiti non inferiori a € 20.000,00 (ventimila euro/00), su uno o più immobili del debitore, per un importo pari al doppio del credito complessivo per cui l'Ente procede e previa comunicazione scritta.
2. Il contribuente riceve, infatti, sempre un preavviso con il quale viene invitato a pagare le somme dovute entro 30 giorni. Trascorso tale termine senza che il debitore abbia dato seguito al pagamento delle somme dovute, oppure senza che ne abbia richiesto la rateizzazione, ovvero in mancanza di provvedimenti di sgravio o sospensione, si procede con l'iscrizione dell'ipoteca alla Conservatoria competente.
3. Gli elementi fondamentali per l'iscrizione di ipoteca sono il titolo, che ne attesta il diritto, e la nota, ovvero l'istanza rivolta al Conservatore. L'art. 2839, comma 2 del C.C. indica il contenuto soggettivo ed oggettivo della nota.
4. La cancellazione dell'ipoteca avviene a seguito del saldo integrale del debito.
5. Dopo l'iscrizione di ipoteca, se il debito rimane insoluto o non rateizzato oppure non è oggetto di provvedimento di sgravio o sospensione e se il bene rientra nelle condizioni previste dalla legge, il Funzionario della Riscossione potrà procedere al pignoramento e alla vendita dell'immobile.

Art. 13 - AZIONI ESECUTIVE

1. Alla formazione degli atti esecutivi, quali l'espropriazione mobiliare, immobiliare e presso terzi provvede il Funzionario Responsabile della Riscossione che esercita le funzioni tipiche demandate agli Ufficiali Giudiziari.
2. Le azioni esecutive devono essere precedute dall'invio di un sollecito di pagamento con cui:
 - a) si avvisa il debitore che il termine per il pagamento è scaduto;
 - b) si danno 30 giorni di tempo per pagare.
3. Per debiti fino a € 1.000,00 (mille euro/00) non si procede all'applicazione di misure esecutive prima del decorso di 60 (sessanta) giorni dall'invio, mediante posta ordinaria o pec, di una comunicazione al debitore contenente il dettaglio del debito.

Art. 14 - PIGNORAMENTO ED ESPROPRAZIONE (VENDITA ALL'ASTA) DI BENI MOBILI ED IMMOBILI

1. Il Funzionario Responsabile della Riscossione dà corso alle procedure esecutive per la vendita all'asta dei beni in caso di debiti per i quali persiste il mancato pagamento e soltanto in presenza delle condizioni stabilite dalla legge. In particolare il pignoramento immobiliare non può essere effettuato se l'immobile ha tutte le seguenti caratteristiche:

- a) è l'unico immobile ad uso abitativo di proprietà del debitore in cui lo stesso vi risiede anagraficamente;
 - b) non è di lusso, (cioè non ha le caratteristiche previste dal Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969) e non è comunque una villa (A/8), un castello o un palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9).
2. Negli altri casi si può procedere al pignoramento e alla vendita all'asta dell'immobile solo se:
- a) l'importo complessivo del debito è superiore a 120.000,00 (centoventimila euro/00);
 - b) sono passati almeno sei mesi dall'iscrizione di ipoteca e il debitore non ha pagato.

Art. 15 - AVVISO DI VENDITA

1. Il pignoramento immobiliare è effettuato mediante la trascrizione nei registri immobiliari di un avviso che viene notificato al debitore entro i successivi cinque giorni.
2. L'avviso contiene:
- a) le generalità del soggetto nei confronti del quale si procede;
 - b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini;
 - c) l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno;
 - d) il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni;
 - e) l'importo complessivo del credito per cui si procede, con il dettaglio dell'imposta, l'indicazione degli interessi di mora e delle spese di esecuzione già maturate;
 - f) il prezzo base dell'incanto e la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte;
 - g) l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario;
 - h) l'ammontare della cauzione e il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;


- i) il termine di versamento del prezzo;
- l) l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all'espropriazione e i frutti di essi.

Art. 16 - PIGNORAMENTO VERSO TERZI

1. Il pignoramento presso terzi riguarda i crediti che il debitore ha verso terzi (per esempio il conto corrente, stipendio), oppure cose del debitore che sono in possesso di terzi.
2. Con questa procedura si richiede a un terzo di versare direttamente all'ente creditore quanto da lui dovuto al debitore di quest'ultimo, che, a sua volta, è creditore del terzo.

Art. 17 - PIGNORAMENTO DI STIPENDI E PENSIONI

1. Se il pignoramento riguarda stipendi o pensioni o qualsiasi altra indennità derivante da rapporto di lavoro o di impiego, la vigente normativa impone i seguenti limiti di pignorabilità:



Art. 18- PIGNORAMENTO DEI CONTI CORRENTI

1. Il pignoramento può essere effettuato anche sulle somme depositate sul conto corrente, a esclusione dell'ultimo stipendio o pensione, che resta sempre disponibile per qualsiasi necessità del debitore.

Art. 19 - SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE

1. Il contribuente può presentare la dichiarazione finalizzata ad ottenere la sospensione della riscossione coattiva ai sensi e con le modalità previste dall'art. 1, commi 537-538, della L. n.

2. La riscossione degli importi indicati in un titolo esecutivo (cartella, ingiunzione, accertamento esecutivo) può essere sospesa se le somme richieste dall'Ente sono state interessate da:

- a) pagamento effettuato prima della formazione della lista di carico;
- b) provvedimento di sgravio emesso dall'ufficio creditore;
- c) prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui la lista di carico è stata resa esecutiva;
- d) sospensione amministrativa (dell'Ente creditore) o giudiziale;
- e) sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'Ente derivante da iscrizione in lista di carico.

3. Il Servizio arresta immediatamente le procedure messe in atto e provvede, entro 60 giorni dal ricevimento della istanza, di cui al comma precedente, a trasmettere al debitore il provvedimento di sgravio o a comunicare l'inidoneità della dichiarazione presentata riprendendo le azioni atte alla riscossione del credito.

Art. 20 - PROCEDURE CONCORSUALI

1. Con la presentazione dell'istanza ex art. 6, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, per i tributi pregressi al fallimento, l'Ente ottiene la dichiarazione di fallimento del debitore. Una volta dichiarato fallito il debitore, il Funzionario Responsabile del tributo o l'affidatario chiede l'ammissione al passivo della procedura.

2. Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare qualora il credito vantato dal Comune non superi € 100,00.

Art. 21 - RICHIESTE DI SGRAVIO/DISCARICO

1. Quando a seguito di un'erronea determinazione di un tributo viene richiesto un pagamento in misura superiore o sbagliata rispetto a quello dovuto, il cittadino può chiedere il discarico dell'intero importo o lo sgravio di una parte della somma richiesta entro la data utile per effettuare il pagamento. Il Funzionario Responsabile del tributo o l'affidatario provvede alla rettifica dell'importo da pagare dopo aver verificato la veridicità totale o parziale delle disposizioni fornite dal contribuente attraverso appositi controlli nelle banche dati a disposizione.

2. Il provvedimento di discarico può essere emesso:

a) a seguito di un'istanza di annullamento in autotutela per avvisi di accertamento, solleciti, ingiunzioni ed avvisi di accertamento esecutivi propedeutici all'avvio delle procedure previste dal Titolo II° del D.P.R. 29 settembre 1973 nr. 602;

b) a seguito di ricorso favorevole. In caso di pronuncia favorevole dell'autorità competente alla quale è stato inoltrato il ricorso, il Funzionario Responsabile del tributo o l'affidatario emette il provvedimento di annullamento, totale o parziale, a seconda del contenuto della pronuncia.

3. Le richieste di sgravio e discarico non interrompono i termini per ricorrere.

Art. 22 - DISCARICO PER CREDITI INESIGIBILI

1. Il Funzionario Responsabile del tributo o l'affidatario comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.

2. Sono dichiarate inesigibili le somme poste in riscossione coattiva sulle quali sia stata condotta apposita indagine mediante visura delle banche dati a disposizione.

3. Sono, in particolare, causa di dichiarata inesigibilità le seguenti fattispecie:

a) irreperibilità del contribuente;

b) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;

c) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;

d) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;

e) liquidazione società di capitali tale da rendere irrecuperabile il credito;

f) cancellazione della società di capitali tale da rendere irrecuperabile il credito;

g) limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.

4. Ai fini del comma 1, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati disponibili.

5. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.

6. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo è inferiore a € 100,00, anche se riferito a più carichi di importo inferiore e comporti un carico cumulato inferiore o pari alla suddetta somma, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Art. 23 - INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

1. Le disposizioni del presente regolamento di cui agli articoli 4, 5, 6 e da 11 a 22 si applicano anche alle ingiunzioni di pagamento emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020 su avvisi di accertamento notificati entro il 31/12/2019 e non pagati.

Art. 24 - DISPOSIZIONI FINALI

1. E' abrogata ogni altra norma regolamentare pregressa non compatibile e/o in contrasto con quanto disciplinato dal presente regolamento
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi vigenti.
3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti regionali e statali. In tali casi, nelle more della formale modifica regolamentare, si applica la normativa vincolante regionale e statale.

Art. 25 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con effetto dal 1° gennaio 2020.